



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 26/40 del 25.7.2023

Modalità e criteri per la concessione dei contributi per attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020 n. 1. Contributi annualità 2023. Legge Regionale 21 febbraio 2023 n. 1.

Introduzione

Il presente documento costituisce il disciplinare procedimentale che delinea l'iter attuativo, le modalità di partecipazione e i criteri per la concessione ai comuni dei contributi destinati alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020 n. 1 recante "Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata" (a cui a cui viene fatto espresso rinvio in merito alla gestione dei depositi di posidonia nelle spiagge) e in attuazione dell'art. 1 comma 2 tab. A della L.R. 21.2.2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) con cui è disposta l'autorizzazione per la spesa di euro 500.000 nell'esercizio finanziario 2023.

Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono applicati alla dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2023, che per eventuale intervenuta norma di assestamento, potrebbe ampliare la spesa autorizzata. In tale circostanza, con apposito avviso pubblico si darà evidenza della effettiva risorsa finanziaria disponibile. La ridefinizione della spesa autorizzata non potrà modificare i termini per la concessione dei contributi contenuti nell'avviso pubblico di partecipazione a domanda.

Il disciplinare si completa con lo schema della domanda di partecipazione al contributo di cui all'Allegato B.

1. Procedure e modalità

Il procedimento prevede i seguenti soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli:

- il Servizio Tutela della natura e Politiche forestali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente attua il procedimento di assegnazione dei contributi;
- i Comuni costieri sono i destinatari dei contributi ed accedono alla procedura di assegnazione attraverso la predisposizione e l'inoltro della domanda di cui all'Allegato B in forma di attestazione.

Le modalità di svolgimento del procedimento si sviluppano attraverso 4 fasi, condotte a cura del Servizio Tutela della Natura e Politiche forestali:

- 1.1 avvio del procedimento con un avviso pubblico destinato ai comuni costieri, che rimanda alla deliberazione Giunta regionale di approvazione del presente documento, da rendere noto a mezzo del sito istituzionale della Regione Sardegna e pubblicazione sul BURAS;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 1.2 attività di ricezione e di valutazione delle domande;
- 1.3 determinazione sugli esiti del procedimento con l'individuazione dei beneficiari e dei corrispettivi contributi ammessi e relativa pubblicazione;
- 1.4 predisposizione dei provvedimenti di spesa (impegno, liquidazione e pagamento).

2. Criteri e requisiti

I Comuni possono accedere ai contributi presentando, a mezzo PEC al Servizio regionale Tutela della Natura e Politiche forestali, la domanda di partecipazione di cui all'Allegato B, in conformità alle modalità indicate nell'avviso di cui al punto 1.1.

Il contributo è assegnato tenuto conto dei consuntivi di spesa dichiarati a titolo di rendiconto per ciascuna annualità del biennio 2022-2023, così come attestato nella domanda di partecipazione.

Sono considerate esclusivamente le spese effettivamente sostenute in ciascun esercizio finanziario comprovate da mandati di pagamento quietanzati in data antecedente alla presentazione della Domanda per la concessione del finanziamento, riguardanti "attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020 n.1", per le quali si è verificata un'insufficienza delle risorse disponibili iscritte, per ciascuna annualità, nel bilancio del comune richiedente. I consuntivi di spesa dichiarati non devono contenere, a pena di esclusione, importi che sono già stati interessati dai contributi nella annualità 2022.

La legge regionale n. 1/2020 riconosce ai depositi di posidonia spiaggiata la valenza di strumento di difesa naturale contro l'erosione costiera, nel contempo, ammette la rimozione degli stessi dai soli litorali in cui impediscono la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva e prevede specifiche attività di gestione, fra cui: sia lo spostamento temporaneo dei relativi accumuli, mediante operazioni di raccolta, spostamento e riposizionamento da effettuarsi con criteri atti a contrastare eventuali fenomeni di erosione, nel rispetto delle dune e della vegetazione dunale, salvaguardando l'equilibrio delle spiagge, sia la rimozione permanente dei depositi non altrimenti gestibili, qualora, a causa di particolari condizioni, fosse necessario optarvi. In quest'ultimo caso, i comuni, o i titolari di concessioni demaniali, acquisito il parere delle amministrazioni comunali, devono prioritariamente conferire il materiale in eccesso presso impianti di recupero e/o riciclaggio e/o lavaggio, in particolare di compostaggio.

Le indicate attività possono essere svolte esclusivamente previa trasmissione della comunicazione preventiva di movimentazione ai competenti uffici regionali e statali a cura dei Comuni.

La dichiarazione deve certificare per ciascuna annualità 2022, 2023:

- a) la spesa complessiva sostenuta per attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera, e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 21 febbraio 2020 n.1;
- b) l'importo iscritto in bilancio approvato delle risorse destinate per le attività di gestione della posidonia depositata sui litorali oggetto del presente contributo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) la spesa aggiuntiva impiegata per insufficienza delle iniziali risorse disponibili iscritte nei rispettivi bilanci comunali; tale spesa non deve essere stata oggetto di contributo nella annualità 2022.

La spesa da indicare al punto c), derivante dalla differenza tra gli importi indicati ai punti a) e b), costituisce quella oggetto della domanda di contributo.

Non costituiscono oggetto di contributo le spese già rendicontate e rimborsate comunque riferibili alle attività di gestione della posidonia.

Il rispetto della normativa vigente in materia di attività di spostamento della posidonia costituisce una condizione imprescindibile per l'accesso al contributo. Non sono ammesse le domande di contributo inoltrate dalle Amministrazioni comunali nei casi in cui sia stata omessa la comunicazione preventiva di movimentazione degli accumuli di posidonia a cura del comune, come previsto sia dalla deliberazione di Giunta regionale 40/13 del 6.7.2016 e successivi indirizzi e chiarimenti esplicativi sia dall'articolo 1, comma 1, L.R. n. 1/2020.

3. Ripartizione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva programmata impegnabile nell'annualità 2023, è di euro 500.000. Nel caso in cui l'importo totale dei contributi ammessi risulti superiore alla dotazione finanziaria, si applica il criterio proporzionale. La definizione del contributo finale a ciascun comune è pari al prodotto della quota richiesta per il quoziente fra la dotazione finanziaria programmata impegnabile per tali finalità e la quota totale dei contributi ammessi.

Qualora il totale dei contributi ammessi, sulla base dei rendiconti del biennio 2022-2023, risulti inferiore alla dotazione finanziaria, le domande sono accolte per l'intero importo ammesso.

La liquidazione e il pagamento del contributo è disposta in un'unica soluzione per l'intero importo assegnato.

4. Verifiche e modalità di rendicontazione della spesa

Il Servizio Tutela della Natura e Politiche forestali dell'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente può disporre verifiche a campione al fine di riscontrare la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda. È a carico dell'Amministrazione comunale la produzione di atti e documenti eventualmente richiesti dagli Uffici regionali.